

APF ha, tra i suoi principali obiettivi, quello di partecipare al dibattito, anche sociale, sui delicati temi del diritto di famiglia.

Tra questi rientra senz'altro il Disegno di Legge n. 735 sulle "Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità".

APF manifesta preoccupazione per il contenuto di tale DDL, perché sembra avere un'impronta principalmente adultocentrica, e non già essere, invece, finalizzato ad un'effettiva tutela della bigenitorialità e, con essa, del migliore interesse del minore e delle sue relazioni familiari.

In particolare, **suscita perplessità l'intenzione di imporre** (in assenza di un diverso accordo tra i genitori) un modello di famiglia separata o divorziata unico ed omologato, tramite la previsione di **una bigenitorialità perfetta**, con tempi paritetici di permanenza dei figli con ciascun genitore.

In tal modo il figlio rischia di essere trattato come un "oggetto" da spartire tra i genitori in maniera egualitaria, senza una reale attenzione ed approfondimento delle sue esigenze concrete e dei suoi interessi, inevitabilmente diversi a seconda dell'età, delle condizioni di vita sociali e culturali della sua famiglia e della sua personalità.

APF è convinta che il conflitto familiare non possa avere una soluzione unica e "preconfezionata" con uno schema costruito "in serie", uguale per tutti.

Invero, di volta in volta devono essere adeguatamente analizzate le singole situazioni familiari e personali, tenendo particolarmente conto delle esigenze del minore, anche per come queste si sono concretamente manifestate nella fisiologia della famiglia.

Tale analisi deve necessariamente essere effettuata con un approccio multidisciplinare, che valorizzi l'ascolto, protetto e costruttivo, della voce del minore, anche (e soprattutto) attraverso l'esame delle relazioni che egli intrattiene con il suo ambiente affettivo, indispensabile per la sua crescita e lo sviluppo armonico della sua identità personale.

La preoccupazione di APF per lo "sdoppiamento" dei figli **riemerge fortemente nella previsione della doppia residenza**: trattasi, invero, di situazione fittizia che toglie al minore, in un periodo di già forte destabilizzazione, un centro stabile dei propri interessi affettivi e materiali, imponendogli un "ping-pong abitativo".

Per APF non costituisce una tutela per i figli nemmeno la disciplina proposta sull'assegnazione della casa familiare in ipotesi di comproprietà tra i genitori o di proprietà esclusiva di uno dei due.

Nel provvedimento di assegnazione della casa familiare va senz'altro operato un bilanciamento tra i diversi interessi dei componenti della famiglia in fase di separazione (interesse del minore, ragioni del titolare del diritto dominicale, situazione economica dei genitori).

L'obiettivo principale (abdicato dal DDL in favore di ragioni squisitamente economiche) deve, però, essere quello di consentire al minore di rimanere, ove possibile, nell'*habitat* in cui è cresciuto.

Per garantire ciò non appare necessario imporre a priori al coniuge comproprietario dell'immobile che ne avrà l'utilizzazione esclusiva il pagamento di un indennizzo, addirittura pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.

Né, in ipotesi di proprietà esclusiva di un solo coniuge, è possibile pretendere che la residenza nella casa familiare da parte dell'altro venga ricondotta ad un diritto di comodato d'uso, d'uso, d'abitazione o di locazione senza tener conto delle diverse condizioni economiche e delle diverse opportunità lavorative di ciascun genitore, peraltro spesso influenzate anche dalle scelte operate in costanza di matrimonio per il bene di tutta la famiglia.

Le soluzioni proposte dal Disegno di Legge in oggetto appaiono essere penalizzanti per il coniuge assegnatario della casa familiare e volte più a far prevalere considerazioni squisitamente economiche rispetto alla valutazione della necessità o meno per il minore di rimanere nell'*habitat* familiare.

APF esprime il suo dissenso anche rispetto all'intenzione di attribuire carattere totalmente residuale all'assegno di mantenimento, proponendo la regola del mantenimento diretto.

Infatti, secondo i principi ispiratori della Riforma del diritto di famiglia e della Legge n. 54/2006, l'assegno di mantenimento in favore del minore ha una funzione *perequativa*, che consente al genitore che gode di condizioni reddituali meno agiate di garantire al figlio una stabilità e continuità economica, in un'ottica di pari opportunità nel momento della disgregazione della famiglia.

Il mantenimento diretto, al contrario, in molti casi creerebbe inevitabilmente situazioni di disparità tra il genitore con maggiori capacità economiche e l'altro, che, a loro volta, sarebbero fonte di tensioni e, pertanto, d'ostacolo alla necessaria collaborazione genitoriale nell'assunzione delle decisioni straordinarie e di maggior importanza per il minore.

Altro motivo di preoccupazione è rappresentato dalla mediazione obbligatoria in presenza di coniugi con prole minorenni.

APF, pur essendo consapevole della bontà dell'istituto della mediazione e dell'importanza di diffondere una cultura della mediazione creando opportunità per una sua concreta applicazione, così come di tutti gli altri

strumenti di risoluzione non contenziosa delle controversie, contesta la previsione del DDL in ordine ai requisiti del mediatore.

Per APF la formazione del mediatore familiare deve avvenire in maniera elettiva presso le scuole di formazione accreditate.

Solo un'accurata formazione garantirebbe ai coniugi separandi o divorziandi d'interfacciarsi con una figura professionale, in grado di cogliere e, laddove necessario, segnalare situazioni "a rischio" o, comunque, non mediabili.

Inoltre, ove la mediazione dovesse avvenire presso i consultori familiari, dovrebbe essere comunque garantita la presenza di un mediatore familiare, formatosi presso una scuola di formazione accreditata.

Ancora, APF ritiene che, laddove la mediazione dovesse essere introdotta come condizione di procedibilità, sussisterebbe la necessità di una disciplina dettagliata del primo incontro mediativo, l'unico che potrebbe essere previsto come obbligatorio e che dovrebbe avere carattere squisitamente informativo cioè consiste in una proposta di percorso che le parti devono sentirsi libere di accettare o rifiutare.

APF ritiene, inoltre, che la mediazione obbligatoria sia incompatibile con le situazioni di violenza domestica, fisica e psicologica, in quanto la prima presuppone un rapporto paritetico, mentre le seconde si caratterizzano per la prevaricazione di una parte sull'altra.

APF è favorevole ad ogni proposta volta ad offrire strumenti idonei a garantire una genitorialità effettivamente condivisa, ma è convinta che non si possa prescindere da un approccio multidisciplinare e di confronto fra tutti gli operatori coinvolti nella complessa gestione del conflitto familiare, a maggior ragione in presenza di prole minorenni.

A tal fine, tuttavia, non sembra necessario modificare la Legge n. 54/2006, che già fornisce in modo adeguato i mezzi per la tutela della pari dignità genitoriale e dell'interesse del minore ad una serena crescita.

Inoltre, tali interessi potrebbero trovare una più concreta realizzazione anche solo affrontando la discussione dei disegni di legge sul riordino del Tribunale per i minorenni e sui patti prematrimoniali, in quanto entrambi potrebbero incidere, da un lato, sulle modalità e sui tempi del processo, con particolare attenzione al minore di età e, dall'altro, agendo in prevenzione del conflitto.

E' evidente che oggi la famiglia non è più quell'"isola", di matrice jemoliana, che "il mare del diritto poteva solo lambire", ma APF ritiene che, in considerazione di tutto quanto sopra, questa non possa comunque essere giuridicamente regolamentata ad opera di una riforma quale quella contenuta nel DDL "Pillon".

27 settembre 2018